

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggravamento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

del 27 agosto 2014 (Stato 23 marzo 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002² sugli embarghi (LEmb),³

ordina:

Sezione 1: Restrizioni commerciali

Art. 1⁴ Vincoli relativi a beni a duplice impiego e beni militari speciali

¹ In relazione alla situazione in Ucraina, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può negare autorizzazioni per l'esportazione di beni di cui all'allegato 2 parte 2 e all'allegato 3⁵ dell'ordinanza del 25 giugno 1997⁶ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) se tali beni:

- a. sono in parte o interamente destinati a fini militari;
- b. sono destinati a un utilizzatore finale militare.

² La fornitura diretta o indiretta di servizi, in particolare di servizi finanziari, o di aiuto tecnico in relazione a beni e tecnologie di cui al capoverso 1 a imprese di cui all'allegato 4 deve essere notificata senza indugio alla SECO.

³ Il capoverso 2 non si applica agli affari destinati all'industria aeronautica e spaziale.

⁴ Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sulle parti coinvolte nell'affare, nonché sull'oggetto e sul valore dello stesso.

RU 2014 2803

¹ RS 101

² RS 946.231

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2311).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).

⁵ Il contenuto degli all. 2 e 3 OBDI non è pubblicato nella. Può essere consultato sul sito: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.

⁶ RS 946.202.1

Art. 1a⁷ Importazione di armi da fuoco, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco dalla Russia e dall'Ucraina

¹ È vietato importare dalla Russia e dall'Ucraina:

- a. armi da fuoco, relative parti e accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 giugno 1997⁸ sulle armi;
- b. esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari secondo gli articoli 5–7a della legge federale del 25 marzo 1977⁹ sugli esplosivi.

² Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 1 lettera a le armi da caccia e le armi da sport secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi che sono indubbiamente riconoscibili come tali e che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento.

Art. 2¹⁰ Obbligo di notifica per i beni dell'industria petrolifera

¹ La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 1 devono essere notificati senza indugio alla SECO se tali beni sono utilizzati per l'esplorazione o l'estrazione petrolifera in acque di profondità superiore a 150 metri, nelle zone in mare aperto a nord del circolo polare artico oppure nell'ambito di progetti relativi al petrolio ottenuto da formazioni di schisti mediante fratturazione idraulica in Russia.

² I seguenti servizi devono essere notificati senza indugio alla SECO se sono forniti per l'esplorazione o l'estrazione petrolifera in acque di profondità superiore a 150 metri, nelle zone in mare aperto a nord del circolo polare artico oppure nell'ambito di progetti relativi al petrolio ottenuto da formazioni di schisti mediante fratturazione idraulica in Russia:

- a. trivellazioni;
- b. prove pozzi;
- c. carotaggio e completamento;
- d. fornitura di piattaforme galleggianti specializzate.

³ Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sulle parti coinvolte nell'affare, nonché sull'oggetto e sul valore dello stesso.

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 fino al 30 giu. 2019 (RU 2015 2311).

⁸ RS 514.54

⁹ RS 941.41

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2015, in vigore dal 6 mar. 2015 (RU 2015 809).

Art. 3 Importazione di beni dalla Crimea e da Sebastopoli

¹ I beni originari della Crimea o di Sebastopoli possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

² È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all'importazione di beni originari della Crimea o di Sebastopoli privi di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

Art. 4¹¹ Esportazione di beni verso la Crimea e Sebastopoli

¹ La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 1 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese od organizzazioni in Crimea e a Sebastopoli.

² È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell'edilizia e dell'ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a beni di cui all'allegato 1 a persone fisiche, imprese od organizzazioni in Crimea e a Sebastopoli.

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle azioni necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede in Crimea e a Sebastopoli.

⁴ Dopo aver consultato il Dipartimento federale degli affari esteri, la SECO può concedere deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 nella misura in cui ciò è necessario per prevenire o arginare un evento che potrebbe avere gravi e importanti ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dell'uomo, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, oppure sull'ambiente.

Sezione 2: Restrizioni finanziarie

Art. 5 Obbligo di autorizzazione per l'emissione di strumenti finanziari

¹ È soggetta all'obbligo di autorizzazione l'emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 30 giorni da parte di:

- a. banche e altre imprese con sede in Russia di cui all'allegato 2;
- b. banche o altre imprese e organizzazioni con sede al di fuori della Svizzera controllate in misura superiore al 50 per cento da banche o imprese di cui all'allegato 2;
- c. imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto di banche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a o b.¹²

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2015, in vigore dal 6 mar. 2015 (RU **2015** 809).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU **2014** 4059).

1bis ...¹³

² L'autorizzazione è rilasciata se l'aumento di capitale previsto non supera il valore nominale medio degli strumenti finanziari detenuti dal richiedente negli ultimi tre anni. Sono ammessi superamenti temporanei di tale valore in relazione a rifinanziamenti.¹⁴

³ La SECO rilascia l'autorizzazione dopo aver consultato i servizi responsabili del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.

Art. 5a¹⁵ Obbligo di autorizzazione per la concessione di mutui

¹ La concessione di mutui con scadenza superiore a 30 giorni a destinatari di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a–c è soggetta ad autorizzazione. Non è soggetta ad autorizzazione la concessione di mutui per:

- a. finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'Unione europea e Paesi terzi;
- b. finanziare la fornitura di beni e servizi, dall'Unione europea o altri Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a;
- c. garantire la liquidità prescritta dalla legge a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera o nell'Unione europea controllate per oltre il 50 per cento da banche o imprese di cui all'allegato 2.

² L'autorizzazione per la concessione di mutui è rilasciata se l'importo previsto del mutuo non supera il valore medio dei mutui concessi dal mutuante negli ultimi tre anni.

³ La SECO rilascia l'autorizzazione dopo aver consultato i servizi responsabili del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.

Art. 6¹⁶ Obblighi di notifica

¹ Il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a–c tra il 27 agosto 2014 e il 12 novembre 2014, così come il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 30 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a–c dopo il 12 novembre 2014 devono essere notificati alla SECO.

² Il commercio di strumenti finanziari emessi in Svizzera o nell'Unione europea non deve essere notificato alla SECO.

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 12 nov. 2014 (RU **2014** 4059). Abrogata dal n. I dell'O del 6 mar. 2015, con effetto dal 6 mar. 2015 (RU **2015** 809).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU **2014** 4059).

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2015, in vigore dal 6 mar. 2015 (RU **2015** 809).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU **2014** 4059).

³ Le notifiche devono essere presentate alla fine di ogni mese.

⁴ Le notifiche di cui al capoverso 1 devono contenere indicazioni dettagliate sugli strumenti finanziari emessi o negoziati, sullo scopo, sul volume e sul valore delle transazioni ed eventualmente sui membri del consorzio creditizio.¹⁷

Art. 7¹⁸ Divieto di finanziamenti, partecipazioni e servizi in Crimea e a Sebastopoli

¹ È vietato concedere mutui e crediti a imprese e organizzazioni in Crimea e a Sebastopoli nonché partecipare alla concessione di simili mutui e crediti.

² È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese e immobili in Crimea e a Sebastopoli nonché costituire joint venture con imprese od organizzazioni in Crimea e a Sebastopoli.

³ È vietato fornire servizi di investimento direttamente legati alle attività di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ È vietato fornire servizi in relazione ad attività turistiche in Crimea e a Sebastopoli.

⁵ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle azioni necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede in Crimea o a Sebastopoli oppure che servono a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

Art. 8 Divieto di apertura di nuove relazioni d'affari

Agli intermediari finanziari è vietato aprire nuove relazioni d'affari:

- a. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 3;
- b. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a);
- c. per le imprese e organizzazioni che sono di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b.

Art. 9 Obbligo di notifica per le relazioni d'affari esistenti

¹ Gli intermediari finanziari che intrattengono relazioni d'affari con persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 8 lettere a–c devono notificarle senza indugio alla SECO.

² La notifica deve contenere i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore delle relazioni d'affari.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2015, in vigore dal 6 mar. 2015 (RU **2015** 809).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2015, in vigore dal 6 mar. 2015 (RU **2015** 809).

Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 10 Esecuzione e controllo

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 1–9.

² Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

Art. 11 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 3–5a, 7 o 8 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.¹⁹

² Chiunque viola l'articolo 2, 6 o 9 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4: Pubblicazione e disposizioni finali

Art. 12²⁰ Pubblicazione

I contenuti degli allegati 2–4 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 2 aprile 2014²¹ che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiornamento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è abrogata.

Art. 14²² Disposizione transitoria

L'articolo 1 capoverso 1 così come gli articoli 3, 4 e 7 non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima del 27 agosto 2014.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 2311).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU **2014** 4059).

²¹ [RU **2014** 877 1003 1213 2479]

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU **2014** 4059).

Art. 14^a²³ Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2014

¹ L'articolo 1 capoverso 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 12 novembre 2014.

² L'articolo 5 capoversi 1 e 2 nella versione della modifica del 12 novembre 2014²⁴ non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 12 novembre 2014.²⁵

Art. 14^b²⁶ Disposizione transitoria della modifica del 6 marzo 2015

¹ Il divieto di fornire servizi nel campo dell'edilizia e dell'ingegneria (integrazione dell'art. 4 cpv. 2) non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 6 marzo 2015.

² L'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 5a non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 12 novembre 2014.

³ L'estensione dei divieti di cui all'articolo 7 capoversi 1, 3 e 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle 18.00 del 6 marzo 2015.

⁴ Il divieto di acquisire o aumentare partecipazioni a immobili e costituire joint venture con imprese od organizzazioni in Crimea e a Sebastopoli (art. 7 cpv. 2) non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle 18.00 del 6 marzo 2015.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 27 agosto 2014 alle ore 18.00.

²³ Introdotta dal n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU **2014** 4059).

²⁴ RU **2014** 4059

²⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2015, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU **2015** 809).

²⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2015, in vigore dal 6 mar. 2015 (RU **2015** 809).

*Allegato I*²⁷
(art. 2 e 4)

Beni vietati o soggetti all'obbligo di notifica

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
26	Minerali, scorie e ceneri
27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
29	Prodotti chimici organici
3824	Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
3826	Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7107 00 00	Metalli comuni placcati o doppiati di argento, greggi o semilavorati
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o doppiati di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere
7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o doppiati di platino, greggi o semilavorati
7112	Cascami e rottami di metalli preziosi oppure di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi
72	Ferro e acciaio
73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
74	Rame e lavori di rame

²⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 6 mar. 2015, in vigore dal 6 mar. 2015 (RU 2015 809).

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
75	Nichel e lavori di nichel
76	Alluminio e lavori di alluminio
78	Piombo e lavori di piombo
79	Zinco e lavori di zinco
80	Stagno e lavori di stagno
81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio, per imbutire, stampare, punzona- re, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, non- ché gli utensili di perforazione o di sondaggio:
8207 13 00	utensili di perforazione o di sondaggio con parte operante di cermet
8207 19 00	utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti
8401	Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esem- pio, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o ricupe- ratori di gas); condensatori per macchine a vapore
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, con o senza i loro depura- tori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedi- mento ad acqua, con o senza i loro depuratori
8406	Turbine a vapore
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
8412	Altri motori e macchine motrici
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti
8415	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente
8416	Brucciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere,appare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
8425	Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
8426	Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento
8428	Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio, ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche)
8429	Apripista (bulldozers) e apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve
8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi
8435	Presse e torchi, pigiatrici e macchine e apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili
8436	Altre macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e allevatrici per l'avicoltura
8437	Macchine per pulire, cernere o vagliare cereali o legumi secchi; macchine e apparecchi per mulini o per il trattamento dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine e gli apparecchi del tipo per fattoria
8439	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
8440	Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
8441	Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
8442	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio, levigati, graniti, lucidati)
8443	Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori
8444 00 00	Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted»
8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)
8449 00 00	Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire
8453	Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettro- ni, fasci ionici o a getto di plasma; macchine da taglio a getto d'acqua
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) per forare, alesare, fresare, filettare o maschiare i metalli che operano con asportazione di materia, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461
8461	Macchine per piallare, limare, stozzare, brocciare, per tagliare o rifinire gli ingranaggi, segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle succitate
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di metallo
8464	Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili, oppure per la lavorazione a freddo del vetro
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
8466	Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano
8468	Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale
8469	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcoli; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili macchine, con dispositivo di calcoli; registratori di cassa
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8472	Altre macchine e apparecchi per ufficio (per esempio, duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggaffare)
8473	Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dalle guaine e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472
8474	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
8476	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio, francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola
8477	Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8478	Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8479	Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna, meccanici
8486	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi semiconduttori, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi nominati alla nota 9 C) di questo capitolo; parti e accessori
8487	Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche
dal capitolo 85	Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica
8501	Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
8505	Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche
8515	Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes)
8526	Apparecchi di radorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
8528	Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)
8534	Circuiti stampati
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione), per una tensione eccedente 1000 Volt
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
8539	Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio, lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati
8542	Circuiti integrati elettronici
8543	Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia
8547	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo
86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)
8702	Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)
8706	Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
8710 00 00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
88	Navigazione aerea o spaziale
89	Navigazione marittima o fluviale
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione
9015	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri
9025	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggianti, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati tra loro
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
9027	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio, polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri); microtomi
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura
9029	Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), podometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici
9033 00 00	Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90

*Allegato 2*²⁸
(art. 5)

Banche e altre imprese o organizzazioni soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari

²⁸ L'all. non é pubblicato nella RU (RU **2014** 4059). È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi.

*Allegato 3*²⁹
(art. 8)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie

²⁹ L'all. non é pubblicato nella RU (RU **2014** 4059 4701, **2015** 809 1015 3821 e **2016** 995).
È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO,
Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet:
www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli
all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi.

*Allegato 4*³⁰
(art. 1)

Imprese e organizzazioni soggette a vincoli relativi a beni a duplice impiego e a beni militari speciali

³⁰ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU **2014** 4059). L'all. non è pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo sul sito: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi.

